

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli articoli 130 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti")

Le informazioni essenziali qui riportate costituiscono un aggiornamento del testo pubblicato in data 14 maggio 2020. Di seguito, in grassetto sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo pubblicato in data 14 maggio 2020 per tenere conto della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento 2021 (come infra definito).

Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli")

Premessa

In data 13 maggio 2020, Camfin S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Larga 2 ("Camfin"), e Longmarch Holding S.à.r.l., società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, con sede legale in 14, Rue Edward Steichen, 2540 - Lussemburgo ("LongMarch" e congiuntamente a Camfin, di seguito definite le "Parti"), hanno perfezionato la sottoscrizione di un accordo (l'"Accordo di Investimento 2020") contenente, *inter alia*, talune pattuizioni parasociali relative ad una partecipazione potenziale, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Emittenti, costituita da un contratto di "*repurchase agreement*" stipulato tra LongMarch e ICBC Standard Bank Plc ("ICBC") ("Accordo di Riacquisto") ed avente ad oggetto il diritto di LongMarch di riacquistare un numero complessivo di 76.788.672 azioni di Pirelli, corrispondente a circa il 7,68% del capitale sociale di Pirelli.

In data 30 giugno 2021, Camfin e LongMarch hanno perfezionato un accordo d'investimento avente ad oggetto l'ingresso nell'azionariato di Camfin da parte di LongMarch ("Accordo di Investimento 2021"). In particolare, l'Accordo di Investimento prevede che, entro la prima metà di ottobre 2021, LongMarch conferisca in Camfin – tramite sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato – 40.000.000 azioni Pirelli corrispondenti al 4% del capitale di Pirelli, dopo averle acquistate nell'ambito dell'Accordo di Riacquisto (il "Conferimento" e le "Azioni Pirelli Conferite").

Pertanto, a seguito del Conferimento, LongMarch sarà titolare una partecipazione potenziale tramite l'Accordo di Riacquisto di numero di 36.788.672 azioni Pirelli pari a circa il 3,68% del capitale sociale di Pirelli (le "Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto"). In relazione alle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto, l'Accordo di Investimento 2021 prevede che rimangano in essere gli impegni già assunti da LongMarch ai sensi dell'Accordo di Investimento 2020 e, in particolare, la preventiva consultazione tra Camfin e Longmarch e le indicazioni di Camfin in relazione all'esercizio del voto nelle assemblee Pirelli.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 122 TUF e 130 -131 Regolamento Emittenti, vengono di seguito fornite le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificate dall'Accordo di Investimento 2021.

1. Tipologia di pattuizioni parasociali

L'Accordo di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021, contiene pattuizioni concernenti (i) la preventiva consultazione e l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci di Pirelli, ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5 lett. a) del TUF, ed (ii) il trasferimento dell'Accordo di Riacquisto e delle relative azioni Pirelli, ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) del TUF (di seguito congiuntamente definite le "Pattuizioni Parasociali").

Come espressamente previsto dall'Accordo di Investimento 2020 e dall'Accordo di Investimento 2021, le Pattuizioni Parasociali (i) non regolano, né influenzano, né producono impatto di alcun genere sulla *governance* di Pirelli, e (ii) non possono in alcun modo considerarsi collegate ovvero connesse a, né hanno

alcun effetto e/o influenza di alcun tipo e/o impatto sul patto parasociale relativo a Pirelli stipulato da Camfin e, più in generale, sulla gestione della partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, da Camfin in Pirelli, nonché sull'esercizio dei diritti di voto in Pirelli spettanti a Camfin in qualità di azionista di Pirelli.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali

La società con azioni quotate i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF è Pirelli & C. S.p.A., società con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00860340157, capitale sociale euro 1.904.347.935,66 interamente versato, suddiviso in n. 1.000.000.000 azioni ordinarie, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto la partecipazione potenziale, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Emittenti, costituita dall'Accordo di Riacquisto nonché le Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto da parte di LongMarch, **come risultanti a seguito del Conferimento.**

4. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali

- (i) Camfin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Larga 2, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e partita IVA 00795290154, controllata da Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Bicocca degli Arcimboldi 3, a sua volta controllata dal Dott. Marco Tronchetti Provera;
- (ii) Longmarch Holding S.à.r.l., società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, con sede legale in 14, Rue Edward Steichen, 2540, Lussemburgo, codice fiscale n. 20202410104 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese B242235, la quale (i) risulta attualmente titolare di una partecipazione potenziale, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Emittenti, costituita dall'Accordo di Riacquisto, e (ii) in caso di esercizio, **a seguito del Conferimento,** del relativo diritto di riacquisto delle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto, potrà risultare titolare di n. **36.788.672** azioni Pirelli, corrispondente a circa il **3,68%** del capitale sociale di Pirelli. LongMarch è controllata da Hixih International Trade (HongKong) Company Limited, controllata a sua volta da Hixih Steel Wire Rope Co., Ud., società partecipata al 51% da Yanzhou Yinhe Electric Power Co., Ltd. che è detenuta al 66,75% da NIU Yishun.

5. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali

5.1 Previsioni inerenti la preventiva consultazione e l'esercizio del diritto di voto connesso alle Azioni Oggetto del Diritto di Riacquisto

Durante il periodo di vigenza dell'Accordo di Riacquisto, ICBC risulta titolare esclusiva del diritto di voto in relazione alle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto. LongMarch ha comunque il diritto di esprimere il proprio parere e le proprie raccomandazioni non vincolanti a ICBC sulle modalità di esercizio di tale diritto di voto in relazione alle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto in quel momento detenute da ICBC.

Le Parti si impegnano a discutere preventivamente le materie che saranno oggetto di delibera assembleare di Pirelli, non appena sarà comunicato l'ordine del giorno di tali assemblee (a tal fine, i rappresentanti delle Parti si riuniranno – anche a mezzo audio-conferenza – e discuteranno in buona fede durante il periodo che precede l'assemblea). Al termine del suddetto periodo di discussione, LongMarch si impegna:

- (a) fintantoché l'Accordo di Riacquisto risulti in vigore (ai sensi del quale spetta a ICBC esercitare, nella vigenza dell'Accordo di Riacquisto, il diritto di voto in relazione alle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisito), a fornire tempestivamente a ICBC pareri e raccomandazioni di voto in conformità all'esito delle discussioni conclusesi tra le Parti e, in caso di disaccordo, in conformità alle indicazioni di voto fornite da Camfin in relazione a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, e
- (b) a seguito dell'acquisto delle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto da parte di LongMarch ove lo stesso intervenga entro il 9 marzo 2023, ad esercitare il diritto di voto relativo a tali Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto in conformità all'esito delle discussioni conclusesi tra le Parti e, in caso di disaccordo, in conformità alle indicazioni di voto fornite da Camfin in relazione a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Fermo restando il preventivo riacquisto delle Azioni Pirelli Conferite ai sensi dell'Accordo di Investimento 2021, LongMarch (i) rappresenta la propria intenzione di esercitare il diritto di riacquistare le Azioni Pirelli Oggetto di Riacquisto da ICBC ai termini e alle condizioni dell'Accordo di Riacquisto, quando LongMarch lo ritenga opportuno dopo il 9 marzo 2023 e, in ogni caso, non oltre il 9 marzo 2025 e, a tal proposito (ii) si impegna a comunicare per iscritto a Camfin la propria intenzione di esercitare tale diritto di riacquisto almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della relativa esecuzione, ed a comunicare per iscritto a Camfin il completamento del suddetto riacquisto (incluse eventuali informazioni rilevanti) entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. Qualora LongMarch completi l'esecuzione del riacquisto delle Azioni Pirelli Oggetto di Riacquisto ai sensi di quanto sopra, LongMarch si impegna a negoziare in buona fede con Camfin ogni possibile accordo riguardante **il conferimento delle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto in Camfin, in modo da assicurare che Camfin continui ad essere controllata da Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.**

5.2 Previsioni inerenti le limitazioni al trasferimento dell'Accordo di Riacquisto e delle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto

Salvo preventivo consenso scritto di Camfin, LongMarch si è impegnata a non trasferire o cedere l'Accordo di Riacquisto (ivi inclusi i relativi diritti) o qualsiasi delle Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo **di Investimento 2020**.

Le limitazioni ai trasferimenti non si applicano ai trasferimenti concordati per iscritto tra le Parti, nonché ai trasferimenti effettuati nei confronti di una entità interamente di proprietà della Parte cedente a condizione che: (a) come condizione sospensiva del trasferimento, il cessionario in questione accetti espressamente di essere vincolato da tutte le obbligazioni poste a carico della Parte cedente e di subentrare in tutti i diritti previsti dall'Accordo **di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021**, fermo restando che la Parte cedente rimarrà solidalmente responsabile con il cessionario per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo **di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021**; e (b) se il cessionario cessa di essere un'entità interamente posseduta dalla Parte cedente dopo il perfezionamento del trasferimento, tale evento costituirà una condizione risolutiva successiva con efficacia *ex nunc*.

5.3 Vincoli all'acquisto di azioni Pirelli

LongMarch si impegna a non effettuare – e farà sì, ai sensi dell'art. 1381 c.c., che nessuna sua parte correlata o affiliata effettui – alcuna operazione di acquisto, diretto o indiretto, di altre azioni Pirelli successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo **di Investimento 2020** (anche attraverso operazioni su strumenti finanziari derivati) salvo previo consenso scritto di Camfin, che non potrà essere irragionevolmente negato, fermo restando che il rifiuto di tale consenso da parte di Camfin sarà ritenuto ragionevole nel caso in cui il perfezionamento di tale acquisto di azioni Pirelli comporti il raggiungimento e/o il superamento da parte di

Camfin e/o del Dott. Marco Tronchetti Provera e/o dei soggetti che agiscono di concerto con ciascuno di essi di una qualsiasi delle soglie che, ai sensi della legge italiana, possa dar luogo ad obblighi di comunicazione e/o ad obblighi di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto. Il rispetto, da parte di LongMarch, dell'impegno a non effettuare le predette operazioni di acquisto è considerato essenziale ai sensi dell'Accordo **di Investimento 2020 e dell'Accordo di Investimento 2021** e, in particolare, per Camfin, ed ogni eventuale relativa violazione da parte di LongMarch rappresenterà una violazione sostanziale ai sensi dell'Accordo **di Investimento 2020 e dell'Accordo di Investimento 2021**.

Camfin, dall'altro lato, dovrà consultare LongMarch prima di eseguire un'operazione di acquisto di azioni Pirelli qualora sia ragionevolmente prevedibile che il perfezionamento del suddetto acquisto comporti il raggiungimento e/o il superamento da parte di LongMarch di una qualsiasi delle soglie che, ai sensi della legge italiana, possa dar luogo all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

6. Durata delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo **di Investimento 2020, come successivamente modificate dall'Accordo di Investimento 2021**, saranno efficaci fino al terzo anniversario dalla data di sottoscrizione dell'Accordo **di Investimento 2020**, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, salvo che una delle Parti non comunichi per iscritto all'altra Parte – almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza – la propria intenzione di non rinnovare le suddette Pattuizioni Parasociali.

7. Organi dell'Accordo di Investimento 2020

Non sono previsti organi dell'Accordo **di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021**.

8. Penali in caso di inadempimento degli obblighi

Non sono previste penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle Pattuizioni Parasociali.

9. Assenza di obblighi di deposito degli strumenti finanziari

L'Accordo **di Investimento 2020, come successivamente modificato dall'Accordo di Investimento 2021**, non contiene obblighi di deposito degli strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali.

10. Deposito presso il Registro delle Imprese delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 14 maggio 2020 **e 2 luglio 2021**.

11. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali

Le presenti informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF sono pubblicate, ai sensi degli articoli 130 e 131 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Pirelli & C. S.p.A., www.pirelli.com.

2 luglio 2021